



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**73/2014**  
**Maggio/12/2014 (\*)**  
**Napoli 23 Maggio 2014**

***Bonus di 80 euro. L'Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 – e l'Inps, circolare n. 60 del 12 maggio 2014, hanno fornito le istruzioni operative in merito alla compensazione in F24 del credito scaturente dal rimborso ai dipendenti delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 66/2014 (c.d. Decreto Renzi).***

Come già trattato nella nostra ***circolare informativa n.9/2014***, alla quale si rimanda per maggiori dettagli, ***l'articolo 1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014***, al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, ***prevede un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito, c.d. bonus di 80 euro.***

Il credito è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600/1973 ed è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, a partire dalla busta paga di maggio.

Orbene, ***al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero delle somme erogate ai propri dipendenti***, il decreto legge n.66/2014 prevede, al comma 5 dell'art.1, che ***i datori di lavoro possano portare in compensazione le suddette somme nel modello F24.***

comma 5 dell'articolo 1 del dl n. 66/2014 "il sostituto di imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.....".

Di seguito, si compie una breve analisi e disamina del contenuto dei due documenti di prassi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps.

#### **CONTENUTO RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 48/E DEL 7 MAGGIO 2014.**

Nel documento di prassi in esame, l'Agenzia delle Entrate dopo aver compiuto una brevissima disamina degli aspetti centrali della normativa di cui al D.L. 66/2014, chiarisce che al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto, mediante l'istituto della compensazione in F24, occorre utilizzare l'apposito codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66".

Dopo la suddetta precisazione, l'Agenzia chiarisce le modalità di compilazione del modello di versamento F24, specificando che **il codice tributo 1655 dovrà essere esposto nella sezione "Erario"** con le seguenti modalità:

- Nella colonna "***importi a credito compensati***", andrà riportato **l'importo del bonus corrisposto da compensare**;
- Nel campo "***rateazione/regione/prov./mese rif.***" e nel campo "***anno di riferimento***", **andrà riportato il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del bonus.**

Si coglie l'occasione per fare le seguenti precisazioni in merito alla compensazione:

- ***Nel compilare il modello F24 occorre ricordare che il credito massimo compensabile non può eccedere il totale dei debiti indicati nelle varie sezioni che, dunque, possono essere azzerati. In ogni caso, il saldo finale del modello non può essere mai negativo.***
- ***Se si compila una sola sezione del modello F24, il saldo della singola sezione non può essere negativo.***

- ***Il modello F24 va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero.***

**CONTENUTO CIRCOLARE INPS N. 60 DEL 12 MAGGIO 2014**

L'INPS, con la **Circolare n. 60 del 12 maggio 2014**, detta le istruzioni operative circa le modalità che i **datori di lavoro/committenti** dovranno utilizzare per il **recupero del beneficio** (c.d. *bonus 80 euro*) introdotto dall'articolo 1 del DL n. 66/2014 sui contributi previdenziali.

Infatti, come noto il predetto provvedimento stabilisce che, ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto d'imposta utilizza, ***fino a capienza, l'ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.***

L'Istituto di Previdenza, nel ricordare che ai predetti fini l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 1655 da utilizzare nel modello F24, con la circolare in esame **fornisce istruzioni per il recupero da parte delle Amministrazioni pubbliche** che possono avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, **chiarendo che, all'interno della gestione contributiva INPS, è stata prevista una modalità di recupero diversa a seconda che siano titolari di posizione INPS o ex INPDAP**, così come di seguito specificato.

**AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TITOLARI DI UNA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS DM (DM2013).**

Per quanto concerne le Amministrazioni pubbliche titolari di una **posizione contributiva DM** riferita ai dipendenti (DM2013), per il recupero del bonus corrisposto, non compensabile in F24, **si dovrà utilizzare la denuncia contributiva riferita a detta posizione.**

In particolare, l'importo relativo al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione complessivamente dovuta, **dovrà essere indicato con il codice conguaglio "L650" da valorizzare all'interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.**

In merito all'individuazione della quota utilizzabile, l'INPS precisa che la stessa è rappresentata dall'ammontare dei contributi dovuti, al lordo delle possibili partite a credito.

### **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (EX INPDAP).**

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche iscritte alla **gestione ex INPDAP**, in alternativa a quanto detto in precedenza per quelle iscritte all'INPS, ovvero ad integrazione di quanto già recuperato con il codice conguaglio "L650", le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA **possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori** (dipendenti e collaboratori) **riducendo l'ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di paga, dell'importo esposto in un nuovo elemento** <AltriImportiAConguaglio> (percorso: DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA).

In ogni caso, chiarisce l'Inps, **il recupero potrà essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell'elemento Ente versante.**

Inoltre, ai fini dell'individuazione del limite utilizzabile in compensazione, l'Istituto previdenziale chiarisce che, possono essere considerati esclusivamente i contributi correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli elementi "E0\_Periododelmese" e negli elementi "V1\_PeriodoPrecedente", codice causale "1", corrispondenti a retribuzioni erogate nel mese della denuncia. Non possono essere considerati i contributi che discendono dagli elementi "V1" con codici causali diversi da "1".

In particolare, nell'ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di "AltriImportiAConguaglio" devono essere compilati come di seguito indicato:

- **"TipologiaConguaglio": indicare il valore "001";**
- **"ImportoConguagliato": indicare l'importo del credito di imposta di cui all'art.1, D.L. n. 66/2014, recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva.**

Nel **modello F24 EP** i versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono essere esposti al netto delle compensazioni effettuate.

Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga "**maggio 2014**".

L'INPS, per una più dettagliata analisi dei nuovi codici ed elementi istituiti, rinvia a quanto illustrato nell'ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens presente nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituto.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**